



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Protezione Internazionale

R.G. n. 4635-1/2022

Decreto di sospensiva ex artt. 5 comma 2 e 19 ter del D.L.vo 150/2011

Il giudice designato,
vista la documentazione integrativa depositata dal ricorrente in data 20.4.2022;
visto il ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] avverso il provvedimento del Questore di Ravenna, con il quale è stato rigettato il permesso di soggiorno richiesto per motivi di protezione speciale;
ritenuta l'applicabilità alla presente controversia del procedimento previsto dall'art. 19 ter del D.L.vo 150/2011;
ritenuto, quanto alla valutazione propria della richiesta di sospensiva (in relazione alla quale, stante il richiamo contenuto nel citato art. 19 ter del D.L.vo 150/2011, è applicabile l'art. 5 del medesimo decreto), che nella specie, alla luce degli elementi addotti, appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, essendo configurabile una situazione di danno grave ed irreparabile alla vita privata derivante dall'allontanamento del ricorrente;
considerato infatti che l'istante è giunto in Italia nel 2002, che vive con la moglie e con i suoi 5 figli (due dei quali nati a Ravenna); che tre dei suoi figli, ancora minorenni, frequentano le scuole in Italia; che ha iniziato a svolgere attività lavorativa nel 2004 e che attualmente risulta assunto dal figlio con contratto a termine che reca la scadenza del 31.7.2022, percependo euro 700-800 mensili (cfr. contratto e buste paga in atti);
rilevato altresì che i precedenti penali a carico del ricorrente (lesione personale e porto d'armi) risultano commessi nel 2013, dunque ormai 9 anni fa;
tenuto conto inoltre che l'istante è affetto da diabete di tipo II;
ritenuto pertanto che, in ragione della necessità di approfondimento istruttorio ed avuto comunque riguardo all'irreparabilità del pregiudizio lamentato, appaiono sussistenti i presupposti per la sospensione *inaudita altera parte* del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Visti gli **artt. 5 e 19 ter** del D.L.vo 150/2011,
sospende inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, meglio indicato in premessa, salva ogni valutazione all'esito dell'udienza – fissata per il merito – in ordine alla conferma del provvedimento.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento.
Bologna, 27.4.2022.

Il giudice designato
Rada V. Scifo